

Una Grande Opportunità per tutti gli inserzionisti pubblicitari di Telenuovo

BONUS PUBBLICITÀ 2020

Il Bonus Pubblicità del 30%
VIENE EROGATO PER TUTTO IL 2020
SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA
DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE F24

telenuovo

Chiama subito
VERONA 045 8009980
PADOVA 049 8647064

BONUS PUBBLICITÀ 2020

TELENUOVO.IT TGBIANCOSCUDATO.IT

METEO



Home Politica Cronaca Attualità Cultura Cineteca Spettacoli Ricerca Economia



Giuseppe Conte

GOVERNO

I punti principali del Dpcm di Conte

17/05/2020 20:51



E' stato firmato dal premier Giuseppe Conte il Dpcm con le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.



"Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata".

Decreto riaperture, ecco cosa cambia da lunedì.

CON LA FEBBRE SI RESTA A CASA - Chi ha una infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi "deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante".

MANIFESTAZIONI STATICHE E DISTANZIATE - "Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI SPORTIVI - "L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme

di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020". "Le Regioni e le Province Autonome", viene inoltre spiegato, "possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

CENTRI BENESSERE E IMPIANTI SCIISTICI - "Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali". "Sono chiusi", anche, "gli impianti nei comprensori sciistici".

LUOGHI DI CULTO - Da lunedì l'accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. "L'accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento sulle riaperture- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E ancora: "Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7". Le chiese, "ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa" si legge ancora. Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e la distribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; "gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli" prosegue il protocollo allegato al Dpcm. Il Protocollo offre infine alcuni consigli fra i quali la possibilità di celebrazioni all'aperto "ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni" e suggerisce di favorire "le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica".

PARCHI E GIARDINI - Dal 18 maggio "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento", nonché "della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". "E' consentito -si legge nel testo- l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".

ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI - Dal 15 giugno "è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative", "anche non formali, al chiuso o all'aria aperta", con "l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8". Le "Regioni e le Province Autonome -si legge nel testo- possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

ANZIANI E MALATI CRONICI - Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. "E' fatta espressa raccomandazione - si legge nel testo - a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche", "con multimorbilità", cioè con più malattie, "ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità".

CROCIERE - Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana". Il Dpcm "fa divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo" e impone di "sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali". Quanto allo sbarco nei porti italiani, prevede l'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni per i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia e per i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero (per entrambi vige l'obbligo a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio), mentre "i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore". Le disposizioni si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza, ma è consentito

all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

MASCHERINE FATTE IN CASA - Sdoganate ufficialmente nella Fase 2 le mascherine fatte in casa, purché "in materiali multistrato idonei a formare un'adeguata barriera". Protagoniste dei commi 3 e 4 di questo articolo sono le cosiddette "mascherine di comunità". Nel testo si dispone che nella popolazione generale "possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". Il tutto senza dimenticare il distanziamento sociale. L'utilizzo delle mascherine di comunità, viene precisato nel Dpcm, "si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio" da coronavirus Sars-Cov-2, "come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie".

CONSEGNA A DOMICILIO - Resta consentita "la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi".

BAR, RISTORANTI E MENSE - "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10". "Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

ASSICURAZIONI E BANCHE - "Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi".

DISABILI - "Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista". "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario - spiega ancora il decreto - vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori".

VIAGGI DI LAVORO IN ITALIA - Chi viaggia per lavoro è esonerato dall'isolamento volontario nel momento in cui dovesse transitare e venire in Italia per motivi di affari. In dettaglio, non sussiste nessuna 'quarantena' "per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi si muove fino a cinque giorni lungo la Penisola ha l'obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornire l'indirizzo completo di dove si soggiorna, "indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti" e un recapito telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza. E' quanto si legge nell'ultimo decreto in particolare nel punto che riguarda "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia".

